



Accesso in Azienda

La modalità di ingresso in azienda

Uno dei primi aspetti di cui si occupa la check list è la verifica della corretta **modalità di ingresso in azienda**.

Si segnala che al personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro/cantiere "sarà effettuato il **controllo della temperatura corporea**" (si chiede di verificare che questa tipologia di controllo sia effettuata).

Si suggerisce al datore di lavoro di "elaborare una procedura nella quale vengono specificate le modalità relative al controllo della temperatura corporea e la modulistica necessaria per annotare la stessa in riferimento ad ogni dipendente che effettua l'accesso al cantiere".

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° - continua la check-list – "non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro/cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare, nel più breve tempo possibile, il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni". (nella lista si chiede di verificare che, in caso di temperatura superiore a 37,5, "non sia stato consentito l'accesso al personale interessato e che le persone in tale condizione siano state momentaneamente isolate e dotate di mascherine").

Si segnala poi che il datore di lavoro "informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda/cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al [Covid-19](#) o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS". È necessario verificare che tali informazioni "vengano fornite nel rispetto della normativa sulla privacy".

Indicazioni per le imprese fornitrici e subappaltatrici

Veniamo al punto 4 relativo alle indicazioni per le **imprese fornitrici e subappaltatrici**.



Si indica che è compito del datore di lavoro “elaborare una **procedura**” (nella check list si chiede di verificare che tale procedura sia presente) anche “coinvolgendo gli RLS/RLST per gli aspetti di loro competenza, che tenga conto dei punti seguenti:

- “per l’accesso di **fornitori esterni**, individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza in cantiere o negli uffici coinvolti” (“verificare la presenza di tali procedure”);
- se possibile, “gli **autisti dei mezzi di trasporto** devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Nel caso in cui ciò non sia possibile, è necessario utilizzare guanti monouso e mascherina anche per l’eventuale scambio di documentazione (laddove non possibile uno scambio telematico), se necessaria la vicinanza degli operatori” (“verificare che sia possibile mantenere la distanza di sicurezza di un metro e, laddove non sia possibile, che siano utilizzati guanti monouso e mascherine”);
- “per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, individuare/installare **servizi igienici** dedicati, ove possibile; prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera”. In questo caso si chiede di “verificare la eventuale presenza di servizi igienici dedicati per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno” e che venga rispettato “il divieto di utilizzo di servizi igienici del personale dipendente”;
- “va ridotto, per quanto possibile, l’**accesso ai visitatori**; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi previste”. Si suggerisce al datore di lavoro di “elaborare una specifica procedura per regolamentare l’accesso ai visitatori”.

Pulizia e sanificazione nel settore edile

Concludiamo con qualche indicazione sulla **pulizia e sanificazione** (punto 5) di ambienti di lavoro e attrezzature.



L'azienda deve assicurare "la **pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e ambienti chiusi** (es. baracche di cantiere, spogliatoi, locali refettorio)".

Inoltre l'azienda "assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle **parti a contatto con le mani degli operatori delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse** (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano la pulsantiera della [sega circolare](#), della taglia piegaferri, della betoniera a bicchiere e i manici degli utensili manuali e degli elettroutensili). Si invitano inoltre i datori di lavoro ad organizzare le proprie squadre in modo che tali attrezzature vengano utilizzate dalle medesime persone durante il turno di lavoro. Si dovranno in ogni caso fornire o rendere disponibili specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali".

L'azienda assicura poi "la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di pulsantiere, quadri comando, volante, ecc. delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature (es. sollevatori telescopici, escavatori, PLE, ascensori/montacarichi, ecc.) e dei mezzi di trasporto aziendali. Va garantita altresì la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti".

Si potrebbe suggerire al datore di lavoro "di elaborare una specifica procedura nella quale prevedere le modalità per assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle pulsantiere le postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature eccetera ecc."

Nel caso di presenza di una persona con [COVID-19](#) l'azienda "procede alla pulizia e sanificazione dei locali secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione".

Infine nelle aziende che procedono alle operazioni di pulizia e sanificazione, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, saranno definiti i **protocolli di intervento specifici** con il supporto dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente).

Concludiamo rimandando alla lettura integrale del documento che si sofferma anche sui seguenti punti:

- informazione ai lavoratori
- precauzioni igieniche
- distanza di sicurezza e dispositivi di protezione individuale
- gestione entrata e uscita dei dipendenti
- gestione di una persona sintomatica.
-



Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, "[Check list per l'attuazione del protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del settore edile del 24 marzo 2020](#)", vers. 27 marzo 2020 (formato PDF, 494 kB).

Scarica la normativa di riferimento:

[Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.](#)

[MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 25 marzo 2020 - Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020.](#)

[DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.](#)